

Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2015, n. 33-1016

**Art. 3 bis, comma 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. - Procedimento di conferma del Direttore generale dell'ASL CN2.**

A relazione dell'Assessore Saitta:

Con DGR n. 24-5759 del 06 maggio 2013 il Dott. Francesco Morabito nato ad Alba (CN) il 08.05.1950 è stato nominato Direttore generale dell'ASL CN2 con decorrenza dell'incarico dal 09 maggio 2013, in seguito formalizzata e resa efficace, ai sensi dell'art. 11 comma 4 della l.r. n.10/1995 con la sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera intellettuale rep. n. 00149 di medesima data.

L'art. 3 bis, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. stabilisce che, trascorsi diciotto mesi dalla nomina, la Regione verifichi i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi formulati nel quadro della programmazione regionale, al fine di procedere o meno, entro i tre mesi successivi, alla conferma dei direttori generali, sentito il parere della conferenza dei sindaci o dei presidenti di circoscrizione di riferimento territoriale.

Ai sensi del citato decreto legislativo, la conferma dell'incarico direttoriale è quindi legata alla valutazione complessiva dei risultati amministrativi e di gestione conseguiti, fra i quali devono appunto annoverarsi gli obiettivi indicati dalla deliberazione di nomina.

In occasione della comunicazione, indirizzata a suo tempo all'interessato, dell'avvio del procedimento di conferma lo stesso è stato informato della possibilità di produrre una specifica relazione ed ogni altro elemento ritenuto utile.

Al suddetto procedimento di conferma hanno partecipato, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, i Settori della Direzione Sanità; il carattere globale della valutazione impone infatti di tener conto non soltanto della rispondenza dell'attività svolta agli obiettivi assegnati all'atto di nomina, ma anche di riscontrare eventuali specifici inadempimenti o irregolarità o violazioni.

A mezzo di nota prot. n. 22599/DB2012 del 05 novembre 2014 le strutture regionali sono state pertanto invitate a segnalare e a motivare, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti nelle deliberazioni sopra citate come aggiornate dai successivi atti di programmazione regionale, eventuali problematiche e criticità.

Le strutture regionali di cui sopra non hanno rappresentato, con riferimento a specifiche realtà aziendali, situazioni od elementi di criticità che possano essere ritenuti ostativi alla conferma del direttore generale di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 3 bis, comma 6 del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., la conferma dei direttori generali avviene inoltre, come sopra ricordato, acquisito il parere della competente conferenza dei sindaci.

La disamina del parere pervenuto alla Direzione Sanità dalla Conferenza dei sindaci interessata, ha evidenziato, in linea generale, valutazioni favorevoli sui risultati aziendali conseguiti e sul raggiungimento degli obiettivi assegnati nella prima metà del mandato.

Tutto ciò premesso il relatore propone alla Giunta regionale:

- di confermare nell'incarico, per le motivazioni in premessa illustrate, che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 6, del d. lgs. 502/1992 e s.m.i., nonché nei termini ed alle condizioni indicate nei rispettivi provvedimenti di nomina e nei contratti di prestazione d'opera intellettuale, il direttore generale dell'ASL CN2;

- di dare atto che sono fatte salve le eventuali successive determinazioni che potranno essere adottate anche ai sensi dell'art. 52, comma 4, lett. d della legge n. 289/2002, e dell'art. 6, comma 2 dell'Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005 – nonché ai sensi delle prescrizioni corrispondentemente contenute nei relativi contratti stipulati con i direttori generali - in relazione agli esiti dei provvedimenti adottati per garantire l'equilibrio della gestione, tenuto anche conto degli specifici obiettivi assegnati a mezzo della DGR n. 34-6516 del 14.10.2013 e con successivi provvedimenti della Giunta regionale;

- di dare inoltre atto che sono fatti salvi i rimanenti patti, termini e condizioni contrattuali, rimanendo in particolare impregiudicata, anche a fronte dell'avvenuta conferma nei rispettivi incarichi, l'applicabilità dell'art. 1, comma 4, del contratto di prestazione d'opera intellettuale, inerente la facoltà di modificare l'azienda di assegnazione del direttore generale (mobilità interaziendale).

Quanto sopra premesso, illustrato e motivato, la Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, all'unanimità, visti:

- il D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992. e s.m.i. recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;

- la L.r. n. 10 del 24 gennaio 1995 e s.m.i. recante: “Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie regionali”;

- la DGR n. 24-5759 del 06 maggio 2013 recante: “ASL CN2. Art. 3 bis D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. Provvedimenti”;

- il contratto di prestazione d'opera intellettuale rep. n. 00149 del 09 maggio 2013;

- la nota prot. n. 22599/DB2012 del 05 novembre 2014;

*delibera*

- di confermare nell'incarico, per le motivazioni in premessa illustrate, che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 6, del d. lgs. 502/1992 e s.m.i., nonché nei termini ed alle condizioni indicate nei rispettivi provvedimenti di nomina e nei contratti di prestazione d'opera intellettuale, il direttore generale dell'ASL CN2;

- di dare atto che sono fatte salve le eventuali successive determinazioni che potranno essere adottate anche ai sensi dell'art. 52, comma 4, lett. d della legge n. 289/2002, e dell'art. 6, comma 2 dell'Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005 – nonché ai sensi delle prescrizioni corrispondentemente contenute nei relativi contratti stipulati con i direttori generali - in relazione agli esiti dei provvedimenti adottati per garantire l'equilibrio della gestione, tenuto anche conto degli specifici obiettivi assegnati a mezzo della DGR n. 34-6516 del 14.10.2013 e con successivi provvedimenti della Giunta regionale;

- di dare inoltre atto che sono fatti salvi i rimanenti patti, termini e condizioni contrattuali, rimanendo in particolare impregiudicata, anche a fronte dell'avvenuta conferma nei rispettivi incarichi, l'applicabilità dell'art. 1, comma 4, del contratto di prestazione d'opera intellettuale, inerente la facoltà di modificare l'azienda di assegnazione del direttore generale (mobilità interaziendale).

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da parte degli interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)